

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti della legge

	Data di sottoscrizione	Deliberazione del Direttore Generale n. 333 del 19.03.2025 - Area Comparto –Determinazione definitiva dei Fondi contrattuali anno 2024 e determinazione provvisoria anno 2025 -
	Periodo temporale di vigenza	Bilancio d'esercizio consuntivo 2024 e bilancio preventivo anno 2025
	Composizione della delegazione trattante	OO.SS. Area Comparto Direttore Generale Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Direttore dei Servizi Socio-Sanitari Vedi Deliberazione del Direttore Generale n. 533 del 24.04.2024
	Soggetti destinatari	Personale dell'Uiss 5 Polesana area del Comparto
	Materie trattate dal contratto integrativo	Fondi contrattuali dell'area del Comparto
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di Controllo Interno Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	

	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento o comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<div data-bbox="614 159 1471 203" style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs 150/2009? Con DDG n. 156 del 31.01.2024 è stato adottato il "Piano della Performance 2024-2026 e il Documento di Direttive 2024 dell'Azienda Ulss 5 Polesana" all'interno del PIAO 2024-2026</p> <p>Con DDG n. 118 del 29.01.2025 è stato adottato il "Piano della Performance 2025-2027 e il Documento di Direttive 2025 dell'Azienda Ulss 5 Polesana" all'interno del PIAO 2025-2027</p> <p>È stato adottato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 150/2009 (anni 2021-2023)? Si, il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027 è contenuto nel PIAO 2025-2027 di cui alla DDG 118 del 29.01.2025.</p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D. Lgs. 150/2009? Si, è stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs 150/2009</p> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.Lgs. 150/2009? In data 28.06.2023 è stata adottata la DDG n. 871 avente ad oggetto "Adozione della Relazione sulla Performance dell'Azienda Ulss 5 Polesana – Anno 2023."</p> <p>La Relazione della Performance 2023 è stata validata dall'OIV il 28.06.2024</p> <p>Il Piano della Performance 2024-2026 è contenuto all'interno del PIAO 2024-2026 di cui alla DDG 156 del 31.01.2024. Il ciclo della Performance anno 2024 si concluderà entro il mese di settembre 2025.</p> <p>Il Piano della Performance 2025-2027 è contenuto all'interno del PIAO 2025-2027 di cui alla DDG 118 del 29.01.2025</p>
--	---	--

Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 333 del 19.03.2025 sono stati determinati in via definitiva i fondi contrattuali dell'anno 2024 e provvisoriamente per l'anno 2025

- Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – art 102 del CCNL 2.11.2022
- Fondo Premialità e condizioni di lavoro – art. 103 del CCNL 2.11.2022

L'art. 23 comma 2 del D.Lgs 25.5.2017 n. 75 prevede che: *"...a decorrere dall'1.1.2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 30.03.2021 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016..."*

La Circolare n. 19 del 27.04.2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato le indicazioni operative già fornite con precedenti Circolari;

L'art. 11, comma 1, del D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11.02.2019, n. 12 "Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica Amministrazione" in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale ha stabilito che: *"...il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165...omissis..."*

L'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 35 convertito nella Legge 25.06.2019, n. 60 e s.m.i. (conversione in Legge del "Decreto Calabria") prevede che in conseguenza di nuove assunzioni di personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa, il relativo limite, *"definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018";*

In relazione al suddetto limite, con nota prot. n. 179877 dell'1.9.2020, il MEF d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – evidenzia che *"...l'anno 2018 costituisce il limite alla sola spesa complessiva del personale, limite alternativo, se superiore, al valore previsto dall'art. 2, comma 71 della L. n. 191/2009. Per quanto riguarda il trattamento accessorio, il limite rimane invece quello indicato dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 che corrisponde all'ammontare delle risorse destinate a tale titolo al personale nell'anno 2016";*

Con nota prot. n. 199793 del 03.05.2022 avente ad oggetto "Incremento fondi contrattuali per l'anno 2022 in applicazione dell'articolo 11 del D.L. 35/2019", la Regione del Veneto ha comunicato che *"a partire dalla competenza 2022 l'adeguamento provvisorio dei fondi contrattuali in rapporto alle variazioni del personale in servizio sarà quantificato aziendalmente...l'Amministrazione regionale a seguito delle verifiche che saranno fatte sulla base dei dati del Conto Annuale in merito all'andamento delle assunzioni e delle cessazioni intervenute nel corso dell'anno di riferimento, rideterminerà in via definitiva l'ammontare dell'incremento dei fondi"*

Con e-mail dell'14.03.2025 e relativa nota, la Regione Veneto ha comunicato i dati definitivi anno 2023 e provvisori anno 2024 di cui all'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019, precisando che i dati sono stati determinati a seguito dell'applicazione della metodologia prevista dall'art. 11 del D.L. del 30 aprile 2019 n. 35, convertito con modificazioni della Legge 25 giugno 2019 n. 60.

L'adeguamento dei fondi relativo all'anno 2024 è stato determinato facendo riferimento alle variazioni computate in ragione dell'effettivo periodo di permanenza in servizio applicando la metodologia dei cedolini stipendiali illustrata nel parere del MEF, mentre per l'anno 2023 è stato riportato il valore a saldo ricalcolato a seguito della pubblicazione delle tabelle del Conto Annuale anno 2023.

La Legge Regione Veneto n. 19 del 25.10.2016 ha ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende Ulss con effetto dal 01.01.2017, ed ha istituito l'Azienda Zero quale Ente di Governance del Servizio Sanitario Regionale.

Nel valore dei fondi anno 2024 definitivi ed anno 2025 provvisori sono stati riportati il valore massimo a regime della riduzione di cui alla nota prot. n. 35568 del 31.12.2021 per un ammontare complessivo al 31.12.2021 di € 165.122,34.

In relazione a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., sulla base dei servizi esternalizzati si riporta sono stati temporaneamente decurtati i fondi:

- per l'anno 2024, per un importo pari a € 64.817,22 e contestuale congelamento di n. 26,20 posti di Personale dell'Area di Supporto – Operatore Tecnico;
- per l'anno 2025, per un importo pari ad € 55.501,07 e contestuale congelamento di n. 22,43 posti di Personale dell'Area di Supporto – Operatore Tecnico

In riferimento alla decurtazione dei primi 10 giorni di malattia di cui all'art. 71 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133 del 6.8.2008, i fondi sono stati decurtati per l'anno 2024 per complessivi € 5.150,60 risorse non utilizzabili per la contrattazione integrativa.

Sulla base di quanto previsto dagli art. 102 e 103 del CCNL 2.11.2022, sono stati determinati in via definitiva dei fondi per l'anno 2024 e provvisoria per l'anno 2025 nei valori:

- Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – art 102 del CCNL 2.11.2022 – Anno 2024 per € 11.682.321,89
- Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – art 102 del CCNL 2.11.2022 – Anno 2025 per € 11.724.196,46
- Fondo Premialità e condizioni di lavoro – art. 103 del CCNL 2.11.2022 – Anno 2024 per € 10.167.674,24
- Fondo Premialità e condizioni di lavoro – art. 103 del CCNL 2.11.2022 – Anno 2025 per € 10.203.846,24

Rovigo,

Il Direttore Amministrativo
Dr. Roberto Sembeni

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 40, comma 3 – sexies del D.Lgs 165/2001

La presente relazione tecnico-finanziaria viene compilata secondo lo schema predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 25 del 19.07.2012

III.1 – MODULO 1: LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Si riporta di seguito l'entità definitiva dei fondi contrattuali anni 2024 e la determinazione provvisoria dei fondi contrattuali anno 2025 del Personale del Comparto – CCNL 02.11.2022 - di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 333 del 19.03.2025 allegata alla presente relazione:

- Fondo per Incarichi, progressioni economiche ed indennità Professionali - art. 102 CCNL 02.11.2022
 - o anno 2024 valore definitivo € 11.682.321,89
 - o anno 2025 valore provvisorio € 11.724.196,46

- Fondo Premialità e condizioni di lavoro – art. 103 CCNL 02.11.2022
 - o anno 2024 valore definitivo € 10.167.674,24
 - o anno 2025 valore provvisorio € 10.203.846,24

Per la costituzione dei fondi si rimanda alle tabelle allegata alla DDG 333 del 19.03.2025 allegata alla presente relazione.

I fondi sono stati determinati tenuto conto:

- dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs 25.5.2017 n. 75 che prevede: *“...a decorrere dall'1.1.2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 30.03.2021 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...”*

La Circolare n. 19 del 27.04.2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato le indicazioni operative già fornite con precedenti Circolari;

- dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 35 convertito nella Legge 25.06.2019, n. 60 e s.m.i. (conversione in Legge del “Decreto Calabria”) che prevede in conseguenza di nuove assunzioni di personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa, il relativo limite, *“definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018”;*

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondi Definitivi anno 2024 e Provvisori anno 2025
Comparto

Sezione I-II-III- IV-V-VI Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

<u>FONDO INCARICHI E PROGRESSIONI ECONOMICHE - Art. 102</u>	<u>FONDO 2024</u>	<u>FONDO 2025</u>
	<u>aggiornamento stipendi di marzo 2025</u>	<u>aggiornamento stipendi di marzo 2025</u>
<u>Entità Fondo</u>	<u>11.682.321,89</u>	<u>11.724.196,46</u>
<u>Utilizzo</u>		
<u>DEP storiche al 31.12.2023 - Cod 1202</u>	<u>5.226.169,01</u>	<u>4.938.358,89</u>
<u>DEP assegnate decorrenza 1.1.2024 - Cod 1203 -</u>	<u>867.967,84</u>	<u>826.213,20</u>
	<u>6.094.136,85</u>	<u>5.764.572,09</u>
<u>Indennità Professionale specifica</u>	<u>744.553,48</u>	<u>737.956,65</u>
<u>Indennità di Funzione parte fissa IQP</u>	<u>1.718.733,16</u>	<u>1.700.827,50</u>
<u>Indennità di coordinamento parte fissa</u>	<u>4.784,40</u>	<u>4.244,30</u>
	<u>1.723.517,56</u>	<u>1.705.071,80</u>
<u>Indennità di Funzione parte fissa increm. CCNL</u>	<u>736.376,43</u>	<u>712.341,17</u>
<u>Indennità di Funzione parte variabile</u>	<u>304.073,31</u>	<u>362.401,69</u>
	<u>1.040.449,74</u>	<u>1.074.742,86</u>
<u>Indennità di qualificazione prof.le</u>	<u>249.939,76</u>	<u>256.024,38</u>
	<u>9.852.597,39</u>	<u>9.538.367,78</u>
<u>RESIDUO</u>	<u>1.829.724,50</u>	<u>2.185.828,68</u>

<u>FONDO PREMIALITA' e CONDIZIONI DI LAVORO - Art. 103</u>	<u>aggiornamento stipendi di marzo 2025</u>	<u>aggiornamento stipendi di marzo 2025</u>
Entità Fondo	<u>10.167.674,24</u>	<u>10.203.846,24</u>
Utilizzo		
Indennità di Polizia Giudiziaria	<u>26.191,19</u>	<u>26.029,38</u>
Compenso lavoro straordinario	<u>526.152,08</u>	<u>500.000,00</u>
Indennità notturno - festivo - radiol - centralinisti - reperibilità	<u>2.576.289,96</u>	<u>2.652.973,52</u>
Indennità art. 106	<u>689.736,42</u>	<u>700.239,60</u>
Indennità art. 107	<u>781.161,00</u>	<u>796.872,00</u>
Indennità di Pronto Soccorso	<u>261.890,48</u>	<u>261.890,48</u>
Compenso lavoro straordinario in reperibilità	<u>214.928,79</u>	<u>185.419,44</u>
Elemento garanzia distacco sindacale	<u>8.593,60</u>	<u>7.748,88</u>
Performance	<u>5.025.000,00</u>	<u>5.025.000,00</u>
Eccellenze Accordo 21.11.2024	<u>46.920,00</u>	<u>46.920,00</u>
	<u>10.810,72</u>	<u>752,94</u>

Si attesta che: "I FONDI INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI – ART. 102 e "I FONDI PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO" definitivi anno 2024 e provvisori anno 2025, del personale del Comparto approvati con Deliberazione del Direttore Generale n. 333 del 19.03.2025 risultano capienti per finanziare tutti gli istituti contrattuali del personale dipendente.

Modulo III.3 - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

(si rinvia allo schema di costituzione dei fondi allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 333/2025)

III.4 - Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

I fondi contrattuali rappresentati "limiti di spesa" sia complessivi che riferiti a specifici sottoinsiemi.



I fondi contrattuali trovano adeguata rappresentazione nel bilancio aziendale nei sottoconti di bilancio – B5, B6, B7 e B8, distinti fra Bilancio Sanitario nel rispetto del vincolo del costo del personale previsto annualmente dalla Regione Veneto e del Bilancio Sociale rispetto alle assegnazioni da parte dei Comuni per lo svolgimento delle attività sociali.

I fondi vengono mensilmente monitorati, previa verifica di tutte le voci retributive che afferiscono ai medesimi.

Delle disponibilità residui dei fondi viene data periodicamente informativa alle OO.SS.

Rovigo,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Roberto Sembeni



REGIONE DEL VENETO



ULSS5
POLESANA

N. 333

del Reg. Deliberazioni

del 19/03/2025

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

- Dott. Pietro Girardi -

(Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto

n. 15 del 26.02.2024 e Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 18 del 29.02.2024)

OGGETTO: Area Comparto –Determinazione definitiva dei Fondi contrattuali anno 2024 e determinazione provvisoria anno 2025 - Modifica Deliberazione n. 291 del 12.03.2025

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria del presente provvedimento proposto per l'adozione in ordine alla legittimità con ogni altra disposizione regolante la materia.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa

Dott.ssa Patrizia Davì

Il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane riferisce quanto segue:

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 291 del 12.03.2025 sono stati determinati in via provvisoria per l'anno 2025 ed in via definitiva per l'anno 2024 i fondi contrattuali del Comparto nella misura indicata negli allegati A) e B) del citato provvedimento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 102 e 103 del CCNL 02.11.2022 in attesa da parte della Regione Veneto della comunicazione relativa alla quantificazione delle risorse di cui all'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019.

Successivamente la Regione Veneto ha comunicato i dati definitivi anno 2023 e provvisori anno 2024 di cui all'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019, pertanto si rende necessario aggiornare i valori con il presente provvedimento.

L'art. 23 comma 2 del D.Lgs 25.5.2017 n. 75 prevede che: *“...a decorrere dall'1.1.2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 30.03.2021 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...”*

La Circolare n. 19 del 27.04.2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato le indicazioni operative già fornite con precedenti Circolari;

Il comma 4 dell'art. 102 prevede che *“... l'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui al comma 3 del Fondo premialità e condizioni di lavoro con le risorse di cui all'art. 103, commi 3 e 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019”*.

Il comma 6 dell'art. 103 prevede, altresì, che *“... l'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui ai commi 3 e 5 del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali con le risorse di cui all'art. 102, comma 3, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019”*.

L'art. 11, comma 1, del D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11.02.2019, n. 12 “Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica Amministrazione” in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale ha stabilito che: *“...il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165...omissis...”*.

L'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 35 convertito nella Legge 25.06.2019, n. 60 e s.m.i. (conversione in Legge del “Decreto Calabria”) prevede che in conseguenza di nuove assunzioni di personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa, il relativo limite, *“definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018”*;

In relazione al suddetto limite, con nota prot. n. 179877 dell'1.9.2020, il MEF d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome – evidenzia che *“...l'anno 2018 costituisce il limite alla sola spesa*

complessiva del personale, limite alternativo, se superiore, al valore previsto dall'art. 2, comma 71 della L. n. 191/2009. Per quanto riguarda il trattamento accessorio, il limite rimane invece quello indicato dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 che corrisponde all'ammontare delle risorse destinate a tale titolo al personale nell'anno 2016";

Con nota prot. n. 199793 del 03.05.2022 avente ad oggetto "Incremento fondi contrattuali per l'anno 2022 in applicazione dell'articolo 11 del D.L. 35/2019", la Regione del Veneto ha comunicato che *"a partire dalla competenza 2022 l'adeguamento provvisorio dei fondi contrattuali in rapporto alle variazioni del personale in servizio sarà quantificato aziendalmente...l'Amministrazione regionale a seguito delle verifiche che saranno fatte sulla base dei dati del Conto Annuale in merito all'andamento delle assunzioni e delle cessazioni intervenute nel corso dell'anno di riferimento, rideterminerà in via definitiva l'ammontare dell'incremento dei fondi"*

Con e.mail dell'14.03.2025 e relativa nota, la Regione Veneto ha comunicato i dati definitivi anno 2023 e provvisori anno 2024 di cui all'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019, precisando che i dati sono stati determinati a seguito dell'applicazione della metodologia prevista dall'art. 11 del D.L. del 30 aprile 2019 n. 35, convertito con modificazioni della Legge 25 giugno 2019 n. 60.

L'adeguamento dei fondi relativo all'anno 2024 è stato determinato facendo riferimento alle variazioni computate in ragione dell'effettivo periodo di permanenza in servizio applicando la metodologia dei cedolini stipendiali illustrata nel parere del MEF, mentre per l'anno 2023 è stato riportato il valore a saldo ricalcolato a seguito della pubblicazione delle tabelle del Conto Annuale anno 2023.

La Legge Regione Veneto n. 19 del 25.10.2016 ha ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende Ulss con effetto dal 01.01.2017, ed ha istituito l'Azienda Zero quale Ente di Governance del Servizio Sanitario Regionale presso il quale devono essere accentrate le funzioni ed attività amministrativo-gestionali e conseguentemente trasferite risorse per assolvere a tali funzioni.

Nel valore dei fondi anno 2024 definitivi ed anno 2025 provvisori viene riportato il valore massimo a regime della riduzione di cui alla nota prot. n. 35568 del 31.12.2021 per un ammontare complessivo al 31.12.2021 di € 165.122,34.

In relazione a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., sulla base dei servizi esternalizzati si riporta:

- per l'anno 2024, in via definitiva, la decurtazione temporanea dei fondi per un importo pari a € 64.817,22 e contestuale congelamento di n. 26,20 posti di Personale dell'Area di Supporto – Operatore Tecnico, di cui all'allegato C_2024 al presente provvedimento quale parte integrante;
- per l'anno 2025, in via provvisoria, la decurtazione temporanea dei fondi per un importo pari ad € 55.501,07 e contestuale congelamento di n. 22,43 posti di Personale dell'Area di Supporto – Operatore Tecnico di cui all'allegato C_2025 al presente provvedimento quale parte integrante.

In riferimento alla decurtazione dei primi 10 giorni di malattia di cui all'art. 71 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133 del 6.8.2008, i fondi sono stati decurtati per l'anno 2024 per le risorse indicate nell'allegato D) al presente provvedimento quale parte integrante, per complessivi € 5.150,60 risorse non utilizzabili per la contrattazione integrativa.

In data 18.03.2025 è stata effettuata l'informativa preventiva alle OO.SS. ed alla RSU aziendale in relazione ai prospetti di costituzione dei fondi definitivi per l'anno 2024 e provvisori per l'anno 2025.

Da quanto sopra esposto e sulla base di quanto previsto dagli art. 102 e 103 del CCNL 2.11.2022, trascende che la quantificazione definitiva dei fondi per l'anno 2024 e provvisoria per l'anno 2025 ammonta come evidenziato negli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – art 102 del CCNL 2.11.2022 – Allegato A_2024 per € 11.682.321,89
- Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – art 102 del CCNL 2.11.2022 – Allegato A_2025 per € 11.724.196,46
- Fondo Premialità e condizioni di lavoro – art. 103 del CCNL 2.11.2022 – Allegato B_2024 per € 10.167.674,24
- Fondo Premialità e condizioni di lavoro – art. 103 del CCNL 2.11.2022 – Allegato B_2025 per € 10.203.846,24

Conseguentemente, il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane propone di determinare definitivamente per l'anno 2024 e provvisoriamente per l'anno 2025 i fondi contrattuali del Comparto per gli importi indicati negli allegati prospetti A e B dei rispettivi anni, allegati al presente provvedimento quale parte integrante, dando atto che le risorse quantificate rispettano il vincolo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017.

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

In relazione a quanto sopra riferito e preso atto che il Direttore della UOC proponente, competente dell'istruzione dell'argomento in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio Sanitari ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 502/92 e s.m.i. e dell'art. 16 della L.R. n. 56/1994

VISTI gli artt. 102 e 103 del CCNL 02.11.2022;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs 25.05.2017, n. 75

VISTO l'art. 6 bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11.02.2019. n. 12;

VISTO l'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 35 convertito nella Legge 25.06.2019, n. 60 e s.m.i. (conversione in Legge del "Decreto Calabria");

VISTA la legge Regione Veneto n. 19 del 25.10.2016;

VISTO l'art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133 del 6.8.2008;

DELIBERA

1. di determinare, in via definitiva per l'anno 2024 e provvisoriamente per l'anno 2025 i fondi contrattuali del Comparto per gli importi indicati negli allegati sottoriportati e parte integrante del presente provvedimento, concernenti la costituzione dei fondi di cui agli artt. 102 e 103 del CCNL 02.11.2022
 - Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – art 102 del CCNL 2.11.2022 – Allegato A_2024 per € 11.682.321,89
 - Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – art 102 del CCNL 2.11.2022 – Allegato A_2025 per € 11.724.196,45
 - Fondo Premialità e condizioni di lavoro – art. 103 del CCNL 2.11.2022 – Allegato B_2024 per € 10.167.674,24
 - Fondo Premialità e condizioni di lavoro – art. 103 del CCNL 2.11.2022 – Allegato B_2025 per € 10.203.846,24
2. di dare atto che la quantificazione delle risorse dei due suindicati fondi rispetta il vincolo di cui al citato art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, al netto dei costi per rinnovi contrattuali;
3. di dare altresì atto che nel valore dei fondi definitivi anno 2024 e provvisori anno 2025 viene riportato il valore massimo a regime della riduzione a favore di Azienda Zero, di cui alla nota prot. n. 35568 del 31.12.2021, per un ammontare complessivo al 31.12.2021 di € 165.122,34;
4. di provvedere al temporaneo congelamento dei fondi, in relazione a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., sulla base dei servizi esternalizzati:
 - per l'anno 2024, in via definitiva, per un importo pari a € 64.817,22 e contestuale congelamento di n. 26,20 posti di Personale dell'Area di Supporto – Operatore Tecnico, di cui all'allegato C_2024 al presente provvedimento quale parte integrante;
 - per l'anno 2025, in via provvisoria, per un importo pari ad € 55.501,07 e contestuale congelamento di n. 22,43 posti di Personale dell'Area di Supporto – Operatore Tecnico di cui all'allegato C_2025 al presente provvedimento quale parte integrante.
5. di dare atto che i fondi definitivi dell'anno 2024 sono stati decurtati per il valore corrispondente ai primi 10 giorni di malattia di cui all'art. 71 del D.L. 112/2008 per l'importo di € 5.150,60 oltre ad oneri riflessi, così come indicato nell'allegato D al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;
6. di dare atto che in data 7 marzo 2025 è stata effettuata l'informativa preventiva alle OO.SS. ed alla RSU aziendale in relazione ai prospetti di costituzione definitiva dei fondi definitivi per l'anno 2024 e provvisoria per l'anno 2025;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione tecnico-finanziaria

8. di dare atto, infine, che la spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento è stata prevista nel bilancio di esercizio dell'anno 2024 e del bilancio di previsione anno 2025 nei sottoconti del personale dipendente dei ruoli sanitario, socio-sanitario, tecnico ed amministrativo del personale del comparto.

UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Direttore: Dott.ssa Patrizia Davi

UOS Gestione Economica Responsabile: Dott.ssa Monica Cattelan

* * * * *

Pareri favorevoli in quanto di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Roberto Sembeni

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Carla Destro

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Dott. Marcello Mazzo

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pietro Girardi

Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione:

- è soggetto a controllo ;
- non è soggetto a controllo X

Rovigo, 21/03/2025

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davi

Attestazione di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo on line dell'Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi.

Rovigo, 21/03/2025

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davi'

Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94)

Rovigo, 21/03/2025

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davi'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Rovigo,

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davi'

Da distribuire a:			
DIRETTORE GENERALE	-	UOC GESTIONE RISORSE UMANE	-
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	-	UOC DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE	-
DIRETTORE SANITARIO	-	UOC DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA	-
DIRETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI	-	UOC CONTROLLO DI GESTIONE	-
COLLEGIO DI DIREZIONE	-	UOC DIREZ. PROFESSIONI SANITARIE	-
DIREZIONE FUNZIONE TERRITORIALE	-	UOC ASS. FARMACEUTICA TERRITORIALE	-
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	-	UOC FARMACIA OSPEDALIERA	-
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	-	UOC DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA	-
UOC DISTRETTO 1 ROVIGO	-	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 1	-
UOC DISTRETTO 2 ADRIA	-	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 2	-
UOC DIR. MEDICA OSP. RO-TRE-ADRIA	-	UNITA' OPERATIVA PER IL SOCIALE	-
POLO FORMATIVO	-	UOC PSICHIATRIA	-
UOC AFFARI GENERALI	-	UOC SERD	-
UOC CONTABILITA' E BILANCIO	-	UOS QUALITA' E RISCHIO CLINICO	-
UOC PROVV. ECONOM. LOGISTICA	-	UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMB.	-
UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI	-	UOS MEDICO COMPETENTE	-
		UOS INTERNAL AUDITING E CERT.BIL.	-
		UFFICIO PROTEZIONE DATI	-
		UFF. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	-
		UFF. RELAZIONI CON IL PUBBL.E COMUNICAZIONE	-
		UOC SISTEMI INFORMATIVI	-

Risorse storiche consolidate:

Elemento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo		
c. 2	Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 e costituito da:							
Art. 102	risorse del precedente fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto sanità sottoscritto il 21/5/2018.	CCNL 21.05.2018	Art. 80	c. 2	Lettera b)	risorse consolidate al 31.12.2017 destinate all'INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art. 34 CCNL 07.04.1999 - art. 11 CCNL 20.09.2001 e art. 49 CCNL integrativo 20.09.2001 - Misura Indennità di funzione) e INDENNITA' DI COORDINAMENTO (art. 10 CCNL 20.09.2001-2° biennio, art. 5 CCNL integrativo 20.09.2001 e art. 4 CCNL 10.04.2008 - Coordinamento)	872.750,00	
		CCNL 02.11.2022	Art. 32	c. 8		risorse consolidate al 31.12.2017 destinate alla composizione del valore comune dell'indennità di qualificazione professionale (voce 30200) quota parte per l'importo di € 930,00, destinate al personale afferente all'Area dei Professionisti della sanità e del trasporto di cui al 31.01.2023 viene attribuito incarico professionale di base il cui importo è stabilito in € 1.000,00 - n. dipendenti all'1.1.2023 n. 1847 + 930,00 (area dei professionisti)	1.736.310,00	
	CCNL 02.11.2022	Art. 101	c. 1		Incremento a decorrere dal 1.1.2021 del Fondo Condizioni di lavoro ed incarichi di cui all'art. 80 - Incremento pari ad € 84,82 pro-capite applicato alle unità di personale destinate del presente CCNL in servizio al 31.12.2018. - PER NUMERO DIPENDENTI al 31.12.2018: 88 Giudica - Integrazione - Consulenza giuridica al 31.12.2018 n. 2384	201.448,00		
	CCNL 02.11.2022	Art. 32	c. 5		Incremento per l'importo corrispondente al valore dell'indennità di cui all'art. 84 c. 5 CCNL 21.05.2018 (voce 3100 indennità per funzioni particolari) riferito agli operatori professionali coordinati - capo sala ed assistente - che operano su 101 SOLO TERMO e separabili organizzazione dell'assistenza infermieristica ed albanigera dei servizi diagnosi e cura. L'importo è di € 25,82 x 12 mensilità pari ad € 309,84 annui. Questo indennità viene soppressa al 31.12.2022, in quanto riassorbita (compresa nel valore della componente fissa per incarichi di medio ed elevato complessità, importo al 31.12.2022)	14.196,00		
	c. 2 lett. a)	risorse del precedente fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla composizione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche.	CCNL 21.05.2018	Art. 80	c. 2	Lettera b)	risorse consolidate al 31.12.2017 destinate alla composizione del valore comune dell'indennità di qualificazione professionale (voce 30200) differenza rispetto al punto c. 2.1 e 2.1) (art. 49 c. 1 e 2 CCNL 01.09.1995 - indennità qualificazione professionale e valorizzazione responsabilità - e art. 2 c. 3 CCNL 27.06.1994 - determinazione finanziamento fondo composizione trattamento trattamento legato alle condizioni di lavoro)	90.543,35
			CCNL 21.05.2018	Art. 80	c. 2	Lettera b)	risorse consolidate al 31.12.2017 destinate alla composizione dell'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA di cui alla Tabella C CCNL 05.06.2006 - Valore Stampa 81 5164 - del 4.4.2023	723.296,29
	c. 2 lett. b)	risorse del precedente Fondo premiabilità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale.	CCNL 02.11.2022	Art. 99	c. 3	lettera b	Incremento del valore delle fasce in godimento al 31.12.2022 che dal 01.01.2023 vengono sopresse e sostituite dai nuovi DEP (art. 19 CCNL 02.11.2022) Valore Stampa 81 5164 - del 4.4.2023	5.679.414,00
			CCNL 02.11.2022	Art. 101	c. 2		Incremento ai sensi dell'art. 101 c. 2 al fine di garantire la composizione a carico del Fondo premiabilità e fasce dell'intero valore delle fasce attribuite con decorrenza 1.1.2022 - il Fondo è incrementato di un importo calcolato in rapporto all'incremento delle fasce disposto dall'art. 17 c. 1 (Incrementi degli stipendi tabellari con le cadenze ivi previste) - Valore Stampa COMO 1441 del 01.12.2022	216.710,00
	c. 2 lett. c)	risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d).	CCNL 21.05.2018	Art. 81	c. 3	lettera a	Incremento dell'importo inserito nel Fondo Premiabilità e Fasce (ex art. 81) quale incremento rivalutazione valore fasce art. 74 CCNL 21.05.2018 (Tabella A CCNL 21.05.2018) (valore di incremento riferito a decorrenza 01.04.2018)	158.417,03
			CCNL 02.11.2022	Art. 99	c. 3	lettera b	Incremento delle risorse corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds per il numero dei dipendenti collocati all'01.01.2023 nell'ex posizione economica Ds. Valore intero per tutti i dipendenti Euro 1826,42 + 13a = 1977,53* 49 dipen al 31.12.2022	96.898,97
						9.789.983,64		

Incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Elemento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo	
Art. 102	c. 3 lett. a)	degli importi annuali della RIA non più corrisposti al personale cessato dal servizio, o decorrenza dall'anno successivo a quello di cessazione. (RIA quota su base annua)				Valore annuo della RIA (Ripartizione Individuale di Andamò) per il personale cessato e riferito all'anno precedente (nel Fondo anno 2023 il rievio RIA ANNO INTERO 2022) - STAMPA 81110 - RIA Cassini - RIA Assunì - Importi rapportati ad ANNO anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023	264.047,16
						Incremento non spendibile nel Fondo per quanto previsto dall'art. 23, c) del D.Lgs 75/2017 - e dall'art. 11 c. 1 del D.L. 136/2018 convertito in Legge della L. 12/2019	264.047,16
	c. 3 lett. b)	degli importi annuali delle risorse del Fondo premiabilità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della sanità e del trasporto) a seguito dell'applicazione del capo III del titolo III del presente CCNL;					-
			c. 3 lett. c)	delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 21, comma 4, lett. b) (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e 8 (incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Caricario regionale), elettivo e tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premiabilità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 3;			
c. 3 lett. d)	della riduzione del Fondo premiabilità e condizioni di lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12, (trasferimento quota non superiore al 30% da Fondo premiabilità e condizioni lavoro stabilito in sede di contrattazione integrativa)						

Ulteriori incrementi

Elemento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo	
Art. 102	c. 5	Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinate del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appostamente stanziata a carico dei bilanci delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui all'ARTICOLO III - CAPO III (Sistema degli incarichi).				Incremento previsto dall'art. 1 c. 612 della Legge n. 234 del 30.12.2021 - Legge di Bilancio 2022 - di un importo su base annua di € 145,53 pro-capite applicato ad un numero di personale in servizio al 31.12.2018 - Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui al titolo III - Capo III - sistema degli incarichi - n. base 2340 dato comunicato da R.V. con e-mail del 17.03.2023.	343.450,80
Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria"- provvisoriamente quantificate dalla Regione (02/08/2021). Le risorse previste considerano per gli anni 2019, 2020 e 2021 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi controllati proporzionalmente al loro ammontare. VALORE PROVVISORIO ANNO 2024 calcolato da R.V. e decorrenza valore 2023 da stampa conto annuale - Nota ed e-mail R.V. dell'14.03.2025						1.699.424,29	
Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria"- provvisoriamente quantificate dalla Regione (02/08/2021). Le risorse previste considerano per gli anni 2019, 2020 e 2021 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi controllati proporzionalmente al loro ammontare. ASSISTAMENTO ANNO 2023 da stampa conto annuale - Nota ed e-mail R.V. dell'14.03.2025						34.326,44	

Decurtazioni

Elemento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
L.R. 19/2016.	Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016.				Nota (art. 35568 del 31.12.2021)	87.930,73

RISORSE TEMPORANEAMENTE NON UTILIZZABILI

SPENDIMENTO NOMINATIVO	Descrizione	Rete utili alla rilevazione dell'atto e relativo riferimento normativo				
Art. 71, comma 1, del D.L. 25.8.2008, n. 112, commentato in legge, con modificazioni, dalla L. 6.8.2009, n. 133	Per i periodi di assenza per malattia, di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico indennitabile con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, ovvero con carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessoriato. Esito fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I rimborsi derivanti con decorso di miglioramento del stato di bilancio, le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa, Consuntivo 2024 - Allegato D					- 4.068,21
Art. 6 Bis D.lgs 145/2001	Decorazione temporanea per esemplarizzazioni - provvedimento ripartito valore consuntivo anno 2024 - Allegato C_2024					- 24.211,46

TOTALE FONDO INCARICHI DEFINITIVO ANNO 2024 - UTILIZZABILE	11.682.321,89
---	----------------------

* Verifica rispetto limite di spesa ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 - Rispettato (art. 11, c. 1, D.L. 135/2018 - L. 12/2019)	
* Fondi 2017 Azienda per VERIFICA LIMITE - DDG 438/2018 - 4398/2018	37.349.155,49
Fondo per i compensi per lavoro straordinario	4.366.881,36
Fondo della produttività collettiva	4.069.086,85
Fondo delle fasce retributive	8.913.187,22
* Fondo DEFINITIVO 2024 FONDO Incarichi - art. 102 CCNL 2.11.2022 (al netto delle risorse derivanti dagli incrementi contrattuali)	8.986.103,24
* Fondo DEFINITIVO 2024 Fondo Premialità e condizioni di lavoro - art. 103 CCNL 2.11.2022 (al netto delle risorse derivanti dagli incrementi contrattuali)	8.127.962,52
	37.114.085,76

CONFRONTO FONDI ANNO 2024 RISPETTO FONDI ANNO 2017

235.063,67

	di cui risorse relative ad incrementi contrattuali (A-B-C-D-E-F)	0 -	2.698.218,55
Art. 103	Fondo incarichi provvisorio anno 2024 per verifica Limite di cui all'art. 23 c 2 del D.Lgs 75/2017 risorse di cui Decreto Calabria (G)		8.986.103,24

Risorse storiche consolidate:

Elemento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo	
Art. 102	c. 2	Fondo consolidato alla data del 31/12/2022 a consistenza di:					
	c. 2 lett. a)	risorse del precedente fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 60 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'attività di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo II del CCNL, composta senza addebito il 21/5/2018;	CON 21.05.2018	Art. 60	c. 2	Lettera b)	872.750,00
			CON 01.11.2022	Art. 31	c. 8		1.736.310,00
			CON 04.11.2022	Art. 101	c. 1		201.448,00
	c. 2 lett. b)	risorse del precedente fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 60 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'attività di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo II del CCNL, composta senza addebito il 21/5/2018;	CON 02.11.2022	Art. 32	c. 5		14.196,00
			CON 21.05.2018	Art. 60	c. 2	Lettera b)	90.543,35
	c. 2 lett. c)	risorse del precedente fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 60 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;	CON 21.05.2018	Art. 60	c. 2	Lettera b)	723.296,29
			CON 02.11.2022	Art. 99	c. 8	Lettera b)	5.679.414,00
	c. 2 lett. d)	risorse del precedente fondo premialità a favore di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 e copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. b) (trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce relative già maturate dal personale al momento della transizione al nuovo sistema di classificazione professionale;	CON 02.11.2022	Art. 101	c. 2		216.710,00
			CON 21.05.2018	Art. 81	c. 3	Lettera a)	158.417,03
	c. 2 lett. e)	risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, o ulteriori coperture dei differenziali di professionalità di cui all'art. d);	CON 02.11.2022	Art. 99	c. 3	Lettera b)	96.898,97
	9.789.983,64						

Incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Elemento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 102	c. 3 lett. a)	degli importi annuali della RIA non più corrisposti al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione (RIA quota su base annua)				264.047,16
						264.047,16
	c. 3 lett. b)	degli importi annuali delle risorse del fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate ai eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione del capo II del titolo II del presente CCNL;				-
						-
c. 3 lett. c)	delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 37, commi 4, lett. b) (quota degli eventuali importi oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e 8 (incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNL 7/4/1999 (fondo per il finanziamento delle fasce relative, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle fasce di indicazione e merito e livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (contorno regionale), escluso il tot fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 3;				-	
					-	
c. 3 lett. d)	dalla riduzione del fondo premialità a condizioni di lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12 (basamento quota non superiore al 30% del fondo premialità e condizioni lavoro stabilito in sede di contrattazione integrativa)				-	

Ulteriori incrementi

Elemento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 102	c. 5	Le disponibilità del presente fondo sono ufficialmente incrementabili ai sensi dell'art. 1 comma 412 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) e con la decorrenza in indicato, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinate (nel presente CCNL in servizio al 31/12/2024) a valore su risorse appositamente stanziata a carico del bilancio delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui all'art. 110/O III - CAPO II (Sistema degli Incarichi).				343.450,80
<p>Risorse previste per applicazione Art.11 D. L. 35/2019 "Decreto Calabria", prorogatoriamente qualificate dalla Regione (22/08/2021). Le risorse previste considerano per gli anni 2019, 2020 e 2021 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi contrattuali proporzionalmente al loro ammontare. VALORE PROVVISORIO ANNO 2024 calcolato da IR</p>						1.699.424,29

Decorazioni

Elemento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
L.R. 19/2014	riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Tera, in attuazione della L.R. 19/2014.				Nota prot. 3346 del 31.12.2021	87.930,73

RISORSE TEMPORANEAMENTE NON UTILIZZABILI

REPERIMENTO NORMATIVO	Descrizione	Monto (in euro) derivante dal del. o relativo regolamento normativo					
Art. 71, comma 1, del D.L. 25.8.2002, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, della L. 8.8.2006, n. 133	Per i periodi di inasprita per malattia, di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 18 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o ammontamento, comunque denominati, aventi carattere fisso e costitutivo, nonché di ogni altro trattamento accesorio. Entro il limite di trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, cure hospitali, patologie gravi che richiedano cura prolungata, i risparmi derivanti concorrono al miglioramento dei conti di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. A consuntivo						
Art. 6 bis Digs 143/2001	Decorazione temporanea per externalizzazioni - provvisoriamente ripartito valore provvisorio anno 2025 - Allegato C_2025						- 20.731,55

TOTALE FONDO INCARICHI PROVVISORIO ANNO 2025 - UTILIZZABILE 11.724.196,45

* Verifica rispetto limite di spesa ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 - Rispettato (art. 11, c. 1, D.L. 135/2018 - L. 12/2019)	
* Fondi 2017 Azienda per VERIFICA LIMITE - DDG 438/2018 - 4398/2018	17.349.155,43
Fondo per i compensi per lavoro straordinario	4.366.881,36
Fondo della produttività collettiva	4.069.065,85
Fondo delle fasce retributive	8.913.187,22

Fondo PROVVISORIO 2025 Fondo Incarichi - art. 104 CCNL 2.11.2022 (al netto delle risorse derivanti dagli incrementi contrattuali)	8.993.651,36
* Fondo PROVVISORIO 2025 Fondo Premialità e condizioni di lavoro - art. 103 CCNL 2.11.2022 (al netto delle risorse derivanti dagli incrementi contrattuali)	6.134.881,16
	15.128.532,52

CONFRONTO FONDI ANNO 2025 RISPETTO FONDI ANNO 2017 220.621,51

di cui risorse relative ad incrementi contrattuali (A-B-C-D-E-F) risorse di cui Decreto Calabria (G)	2.730.645,09
Fondo Incarichi provvisorio anno 2024 per verifica Limite di cui all'art. 23 c 2 del D.Lgs 75/2017	8.993.651,36

Risorse storiche consolidate:

Elemento nominativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
c. 2	Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 è costituito da:					
Art. 103	<p>c. 2 lett. a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c) ovvero indennità per incarichi, indennità coordinamento, indennità professionale specifica e indennità qualificazione professionale]</p> <p>c. 2 lett. a) importo su base annua, pari ad € 91 per le unità di personale alla data del 31.12.2015, e decresce dal 31.12.2016 e a valore dall'anno 2017</p> <p>c. 2 lett. b) risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d). (valore fasce consolidate)</p>	CCNI 21.05.2018	Art. 80	c. 3 lettera c)	<p>risorse consolidate al 31.12.2017 dell'ex Fondo Incarichi e Condizioni di lavoro (ex art. 80) al netto di quanto consolidato nel fondo di cui all'art. 102 e riferito alle seguenti voci: A) INDENNITÀ DI INCARICO e di COORDINAMENTO (Vedi art. 102 comma 2 lett. a); B) TRATTAMENTI ACCESSORI ASSICURATI NELLA TRASPOSIZIONE INCARICHI DI CUI ALL'ART. 35 (Vedi art. 102 c. 2 lettera b); C) INDENNITÀ PROFESSIONALE IQP ed IFS (Vedi art. 102 c. 2 lettera c)</p> <p>Incremento nel Fondo Condizioni lavoro ed Incarichi a partire dall'anno 2018 per 1.345 ed è quindi presente nei fondi aziendali per quota intera a partire dall'anno 2019. Importo su base annua pari ad € 91 per le unità di personale destinato del CCNI in servizio al 31.12.2015</p> <p>Risorse consolidate al 31.12.2017 nelle ex Fondo Premialità e fasce (ex art. 81), al NETTO delle quote riferite a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 99 comma 3 lettera b). Si faccia riferimento all'importo consolidato nel Fondo di cui all'art. 102 comma 2 lettera d). Vedi art. 102 c. 2 lett. d</p>	4.366.881,36
						213.122,00
						3.879.960,93

Incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Elemento nominativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 3 delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 37, comma 4, lett. b) (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione visibile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e il (Incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNI 7/4/1997 (Fondo per il miglioramento delle fasce attribuite, delle posizioni organizzative, del valore comune delle indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate o in via di emanazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Contratto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 102, comma 3 lett. c).					

Risorse variabili:

Elemento nominativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	<p>c. 5 lett. a) delle risorse non consolidate regionali (RAR) derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNI del 7/4/1997 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNI del 17/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle fasce di cui al comma 3 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) (Contratto regionale).</p> <p>c. 5 lett. b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 441/1997 (quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati)</p> <p>c. 5 lett. c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 14, comma 4, 5 e 6 del decreto legge 3 luglio 2011, n. 78, [Piani di razionalizzazione]</p> <p>c. 5 lett. d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dell'art. 113, D. Lgs. n. 50/2014 [Incentivi funzioni tecniche] e quelle di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997.</p> <p>c. 5 lett. e) le risorse di cui all'art. 102 (Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesimo mensilità, le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. (BATEI RIA)</p>					7.401,43
						7.401,43
						8.459.964,29

Ulteriori incrementi

Elemento nominativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 7 in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 104 della legge n. 234 del 30 settembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decadenza di cui è indicato, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valore su risorse appositamente stanotate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 48,41 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinate del presente CCNI in servizio al 31/12/2018.				Si tratta di risorse destinate espressamente alla remunerazione delle CONDIZIONI DI LAVORO PER NUMERO DIPENDENTI al 31.12.2018. Incremento previsto dall'art. 1, c. 412 della Legge n. 234 del 30.12.2021 - Legge di Bilancio 2022 - di un importo su base annua di 48,41 pro-capite applicato ad unità di personale in servizio al 31.12.2018 - N. nota 2340 data comunicata da E.V. con e-mail del 17.03.2023	161.447,60
	c. 8 in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234 con la decadenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo consenso di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Contratto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell' allegato tabella G. Le aziende e gli enti garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (Indennità per l'operatività in particolari IDI/Servizi) e la conseguente integrazione delle risorse del presente Fondo. (DA REGIONE)				Nota R.V. 3104 del 02.01.2023 a n. delegata A alla DGR 1431/2022 - INDENNITÀ DI PRONTO SOCCORSO - Valore anno 2024	261.891,00
Art. 103	c. 10 alle risorse di cui al comma 5 sono altresì sommate eventuali risorse residue relative alle precedenti annualità, del presente Fondo, nonché eventuali risorse residue del Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali relative all'anno in corso, con priorità destinazione alle voci di cui al comma 9, lett. a), b) (lavoro straordinario e indennità correlate alle condizioni di lavoro)					
	c. 11 ai trattamenti economici di cui al comma 9, lettere a), b), c) (lavoro straordinario, indennità correlate alle condizioni di lavoro e performance organizzativa ed individuale) è destinata la parte prevalente delle risorse di cui al comma 5 (RAR+quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati+quote risparmi derivanti da piani di razionalizzazione+ratei RIA/NO QUOTE derivanti da disposizioni di legge). ALMENO 30% di queste risorse è destinato a finanziare PERFORMANCE INDIVIDUALE					
	c. 12 in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, le disponibilità del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 9, lett. c) possono essere ridotte di una quota non superiore al 30% di quanto destinato nell'anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione è computata in aumento del Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. d)				Figura eventuali risorse che le parti concordano di destinare al presente Fondo e che provengono dal Fondo Premialità e Condizioni di lavoro art. 103 CCNI 02.11.2022. Se la quota delle parti concordate in sede di contrattazione integrativa sarà superiore del trattamento di quanto di Fondo per una quota non superiore al 30%, la quota a prendere a riferimento sarà quella relativa a risorse storiche e quote di competenza d'anno 2023 per la parte del fondo relativo alla sola premialità. Si precisa che il tutto è una facoltà e non di un obbligo. Non c'è un decadenza determinata. IL CUILO Risorse art.11 D.L.35/2017 Risorse Di Calabria	
	Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2017 "Decreto Calabria", provvisoriamente quantificate dalla Regione (02/08/2023). Le risorse previste considerano per gli anni 2019, 2020 e 2021 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi contrattuali proporzionalmente al loro ammontare. VALORE ANNO 2024 previsto da dati RR - Nota ed Email E.V. del 14.03.2025					1.446.700,48
	Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2017 "Decreto Calabria", provvisoriamente quantificate dalla Regione (02/08/2023). Le risorse previste considerano per gli anni 2019, 2020 e 2021 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi contrattuali proporzionalmente al loro ammontare. VALORE ANNO 2023 da conte annuale - Nota ed Email E.V. del 14.03.2025					29.253,36

Riduzioni

Decreto normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				
Art. 103 c. 4	Riduzione del Fondo delle risorse costate nel Fondo incarichi, progressioni economiche ed inquadri professionali di sensi art. 102, c. 3, lett. b)				Incremento per il importo corrispondente al valore dell'incremento di cui all'art. 8, c. 2 CCNL 21.02.2022 (exco 3102 Indirizzi per l'andamento 2024) - costo non ad esubere - che operano su UN SOLO F3990 e responsabilità organizzazione dell'azienda interinale ed albergo dei servizi diagnosi e cura. L'importo è di € 25,22 + 13 mensilità post ad € 307,94 annui. Questo incremento viene assorbito al 31.12.2022. In questo momento (comprensivo) nel valore della composizione fissa per l'importo di studio ad alivato complessivo, importo di 31.12.2022 - art. 102 c. 3 lett. b)	14.196,00

Decorazioni

Decreto normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				
L. 19/2016	Decorazione graduale dei fondi consegnate al trasferimento di benefici, personale e risorse ad Azienda Tera, in attuazione della L. 19/2016.				Note art. 2516 del 31.12.2021	77.191,61

RISORSE TEMPORANEAMENTE NON UTILIZZABILI

Decreto normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				
Art. 71, comma 1, del D.L. 25.4.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, della L. 4.8.2008, n. 133	Per i periodi di assenza per malattia, di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico sostanzialmente con esclusione di ogni indennità o ammontamento, e comunque decurtando, con il carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento occasionale. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ed autorizzate sul lavoro, cure di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologia grave che richieda lunghe degenze, e per gli altri casi di malattia dovuti ed autorizzati dal medico competente. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. - Consulenza anno 2024 - Allegato D					1.082,39
Art. 4 del D.Lgs. 145/2001	Decorazione temporanea per esternalizzazioni - riportato valore complessivo anno 2024 - Allegato C 2024					40.605,77

TOTALE FONDO DEFINITIVO PREMIAUTA' E CONDIZ LAVORO ANNO 2024 10.167.474,24

* Verifica rispetto limite di spesa ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 - Rispetto (art. 11, c. 1, D.L. 135/2018 - L. 12/2019)	
* Fondi 2017 Azienda per VERIFICA LIMITE - DDG 438/2018 - 4398/2018	17.349.155,43
Fondo per i compensi per lavoro straordinario	4.366.891,36
Fondo della produttività collettiva	4.069.086,85
Fondo della fascia retributiva	8.913.187,22
* Fondo DEFINITIVO ANNO 2024 - Fondo Incarichi - art. 102 CCNL 2.11.2022 (al netto delle risorse derivanti dagli incrementi contrattuali)	8.986.103,24
* Fondo DEFINITIVO 2024 - Fondo Premiatura e condizioni di lavoro - art. 103 CCNL 2.11.2022 (al netto delle risorse derivanti dagli incrementi contrattuali)	8.096.709,16
	17.082.812,40

di cui risorse relative ad incrementi contrattuali (A-B-C-E) e risorse di cui 2.058.905,08
Decreto Calabria (D)
Fondo Premiatura e Condizioni di lavoro provvisorio 2024 per verifica Limite di cui all'art. 23 c 2 del D.Lgs 75/2017 8.096.709,16

CONFRONTO FONDI ANNO 2024 RISPETTO FONDI ANNO 2017 284.340,03

Risorse storiche consolidate:

Stipendio normale	Descrizione	Note VUE alla rilevazione del dato e relativo riferimento normativo				Importo
c. 2	Fondo consolidato alla data del 31.12.2021 e costituito da:					
Art. 103	risorse del precedente Fondo consolidato di lavoro e condizioni di lavoro e Incendio di netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo Incendio, progressioni economiche e Indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c) ovvero Indennità per infortuni, Indennità contro infortunio, Indennità prestazioni specifiche e Indennità qualificazione (previdenziale)				risorse consolidate di 31.12.2017 dell'ex Fondo Incendio e Condizioni di lavoro (ex art. 40) di netto di quanto consolidato nel fondo di cui all'art. 102 e risulta alle seguenti voci: A) INDENNITÀ DI INCASSO e di COORDINAMENTO (Vedi art. 102 comma 2 lett. a); B) INDENNITÀ ACCESORI ASSORBITI NELLA TRASPOSIZIONE INCASSO IN CHI AVF. In (Vedi art. 102 c. 2 lettera b); C) INDENNITÀ PROTESSORALE INOP ED IS (Vedi art. 102 c. 2 lettera c)	4.366.881,36
	Importo su base annua, pari ad € 91 per le unità di personale alla data del 31.12.2011, a decorrere dal 31.12.2018 e a volume d'anno 2011	CCNL 01.04.2014	Art. 40	c. 2	vedere	Incremento nel Fondo Condizioni lavoro ed infortuni a partire dall'anno 2018 per 1/348 ed è pari ad presente nel fondo consolidato per quote lavoro e parte dall'anno 2019. Importo su base annua pari ad € 91 per le unità di personale destinate dal CCNL in servizio al 31.12.2011.
c. 2 lett. d)	risorse del precedente Fondo premialità e Risce di netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo Incendio, progressioni economiche e Indennità professionali), comma 2, lett. d). (risorse Risce e condizioni)				Risorse consolidate di 31.12.2017 dell'ex Fondo Premialità e Risce (ex art. 81), di RETTO delle quote Risce e copertura del disavanzo di previdenzialità attribuiti ai versanti di quanto disposto dall'art. 19 comma 3 lettera b) di legge di riforma dell'importo consolidato nel Fondo di cui all'art. 102 comma 2 lettera d). Vedi art. 102 c. 2 lett. d)	3.879.960,93

Incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Stipendio normale	Descrizione	Note VUE alla rilevazione del dato e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 5				delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 27, comma 4, lett. b) (quote degli eventuali rimborsi oneri derivanti dalla deduzione totale della detrazione operante del personale, con riguardo la contrattazione integrativa) e il (Incremento fondi per dipendenti di categoria organica) del CCNL 7/4/1997 (Fondo per il miglioramento della parte contrattativa, delle prestazioni infortuni) come modificato dall'art. 23, comma 1, del CCNL del 17/4/2004 (Fondo per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli in Incendio, con destinazione alle finalità di cui al comma 6 lettera c), nel rispetto della linea di indirizzo emanata in merito al regolamento di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Contratto regionale), e l'art. 102 lett. d) (risorse Risce e condizioni) e quanto previsto al Fondo premialità e condizioni di lavoro al pari dell'art. 102, comma 2 lett. c).	

Risorse variabili:

Stipendio normale	Descrizione	Note VUE alla rilevazione del dato e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 5 lett. a)				delle risorse non consolidate regionali (RAR) derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1997 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi) e per il periodo della gestione delle prestazioni infortuni) come modificato dall'art. 23, comma 1, del CCNL del 17/4/2004 (Fondo per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli in Incendio, con destinazione alle finalità di cui al comma 6 lettera c), nel rispetto della linea di indirizzo emanata in merito al regolamento di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Contratto regionale), e l'art. 102 lett. d) (risorse Risce e condizioni) e quanto previsto al Fondo premialità e condizioni di lavoro al pari dell'art. 102, comma 2 lett. c).	
	c. 5 lett. b)				delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 447/1997; (quote regionali destinate da contratti di specializzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati)	
	c. 5 lett. c)				della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 14, comma 4, e 4 del decreto legge 8 luglio 2011, n. 95 (Fondo di riattivazione)	
	c. 5 lett. d)				delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui il Fondo assicurativo e tutti esaurite quelle di cui all'articolo dell'art. 113, D. lgs. n. 60/2014 (in caso di licenziamento) e quelle di cui all'art. 8 del DM 29/2/1997;	
	c. 5 lett. e)				le risorse di cui all'art. 102 (Fondo Incendio, progressioni economiche e Indennità professionali) comma 2, lett. e) relative all'anno di concessione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, con professionalità e in lire, oltre al resto di liquidazione mensilità, le liquidazioni mensi separate o quote di lavoro (IAT) (RAR)	7.401,43
				Incremento non quantificabile nel Fondo per quote previste dall'art. 22, c) del D.Lgs. 75/2017 - e dall'art. 11 e 1 del D.L. 138/2018 convertito in Legge della L. 12/2019	7.401,43	

8.459.964,29

Ulteriori incrementi

Stipendio normale	Descrizione	Note VUE alla rilevazione del dato e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 7				la efficacia di quanto previsto dall'art. 1, comma 404 della legge n. 234 del 10 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza in Incendio, la disponibilità del presente Fondo sono riferibili alle risorse, a volume di risorse approssimate stimate a carico del bilancio delle aziende e degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 484) oneri previdenziali, assicurativi e in lire, oltre al resto di liquidazione mensilità, le liquidazioni mensi separate o quote di lavoro (IAT) (RAR) (RAR)	161.447,60
	c. 8				la efficacia di quanto previsto dall'art. 1, comma 273 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza in Incendio, le disposizioni del presente Fondo sono riferibili alle risorse del piano di bilancio in Incendio e di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Contratto regionale), della quota delle prestazioni infortuni e condizioni regionali, secondo le indicazioni dell'articolo 10, le aziende e gli enti, partecipano comunque, anche prima del termine di scadenza, la copertura del valore attribuito e titolo di partecipazione dell'Indennità di parte socio di anni dell'art. 107, comma 1 (Indennità per l'assettamento in particolari situazioni) e la conseguente integrazione delle risorse del presente Fondo. (DA REGIONE)	261.891,00

Stipendio normale

Stipendio normale	Descrizione	Note VUE alla rilevazione del dato e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 10				die risorse di cui al comma 8 sono oltre il normale eventuale risorse residue residue del Fondo Incendio, progressioni economiche e Indennità professionali relative all'anno di concessione, con professionalità e in lire, oltre al resto di liquidazione mensilità, le liquidazioni mensi separate o quote di lavoro (IAT) (RAR)	
	c. 11				di Infortuni economici di cui al comma 7, lettere a), b), c) (lavoro straordinario, Indennità contro infortunio alle condizioni di lavoro e performance professionali ed infortuni) e derivanti la parte previdenziale delle risorse di cui al comma 5 (RAR) in quote fissate derivanti da contratti di specializzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o previdenziali risparmi derivanti dai piani di riattivazione dell'art. 14, D.L. 138/2018 (Fondo di riattivazione di legge); ALMENO 50% di queste risorse è destinata a finanziare l'INFORMAZIONE/INFORMAZIONE	
	c. 12				la sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, le disposizioni del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 7, lett. c) possono essere riferite di una quota non superiore al 50% di quanto destinato nell'anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione è compiuta in aumento del Fondo Incendio, progressioni economiche e Indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 2, lett. d).	
Risorse previste per applicazione Art. 11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria" provvisoriamente applicabile dalla Regione (02/06/2021). Le risorse previste calcolate per gli anni 2019, 2020 e 2021 in vertenza in aumento del personale stipendio all'anno 2018 e devono essere devolute ai fondi contrattuali proporzionalmente al loro anno di vita. Volume Previsto anno 2024 da BE						1.444.700,48

Riduzioni

Identificativo normativo	Descrizione	Nota alla rilevazione del dato e relativo riferimento normativo				
Art. 103 c. 4	Riduzione del Fondo della riserva costituita nel Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità provvisoria di cui all'art. 102, c. 4, lett. b)				Incremento per i benefit corrispondenti al valore dell'indennità di cui all'art. 44 c. 1 CCNL 11.10.2018 (vale 1200 indennità per benefit previdenziali), riferito agli apertori professionalizzati coordinati - come fatto ed esecuto - che operano su RM ICDO (1° INO) e in esenzione organizzativa dall'assistenza infermieristica ed obblighino dai benefit erogati e come l'importo è di € 25,83 a 12 mensilità per un € 309,96 annui. Questo indennità viene versata al 31.12.2022, in quanto determinata (commessa) nel valore della competenza base per benefit di ruolo ed invece corrisposta, importo di € 11.192,00 - art. 102 c. 4 lett. b)	14.196,00

Decurtazioni

Identificativo normativo	Descrizione	Nota alla rilevazione del dato e relativo riferimento normativo				
L. 11/2014	Riduzione gratuita dei fondi consegnate di Profilo-scuola di Istruzione, personale in ferie ed Adesione Zero, in attuazione della L. 11/2014.				Note prof 25144 del 31.12.2021	77.191,61

RISORSE TEMPORANEAMENTE NON UTILIZZABILI

IDENTIFICATIVO NORMATIVO	Descrizione	Nota alla rilevazione del dato e relativo riferimento normativo				
Art. 71, comma 1, del D.L. 24.4.2003, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, data L. 4.6.2003, n. 123	Per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico funzionale con esclusioni di ogni indennità e ammontamento, con cinque decurtazioni, senza carattere base e costitutivo, nonché di ogni altro trattamento occasionale. Resta fermo il trattamento più favorevole eventuale previsto dai contratti collettivi o dalle speciali normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, disastro, epidemia, dog banalità, patologia grave che richiedano terapie prolungate. I ripresenti derivanti dal decorso di miglioramento del stato di salute. In ipotesi non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la collaborazione integrativa. A corollario					
Art 4 bis D'gr 146/2001	Decurtazione temporanea per esternalizzazioni - provvisoriamente riportata valore Provveduto anno 2021 - Allegato C_2021					34.769,52

TOTALE FONDO PROVVISORIO 'PREMIALITA' E CONDIZI LAVORO ANNO 2025 10.203.846,24

* Verifica rispetto limite di spesa ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 - Rispartito (art. 11, c. 1, D.L. 135/2018 - L. 12/2017)	
* Fondi 2017 Azienda per VERIFICA LIMITE - DDG 438/2018 - 4398/2018	17.349.155,43
Fondo per i compensi per lavoro straordinario	4.366.881,36
Fondo della produttività collettiva	4.069.086,85
Fondo della facce retributive	8.913.187,22
* Fondo PROVVISORIO ANNO 2025 - Fondo Incarichi - art.102 CCNL 2.11.2022 (al netto delle risorse derivanti dagli incrementi contrattuali)	8.993.651,36
* Fondo PROVVISORIO 2025 - Fondo Premialità e condizioni di lavoro - art. 103 CCNL 2.11.2022 (al netto delle risorse derivanti dagli incrementi contrattuali)	8.134.881,16
	17.128.532,52

CONTRO RIF. FONDI ANNO 2025 RISPETTO FONDI ANNO 2017 220.622,91

di cui risorse relative ad incrementi contrattuali (A-B-C-E)	e risorse di cui	2.063.903,08
Fondo Premialità e Condizioni di lavoro provvisorio 2024 per verifica Limite di cui all'art. 23 c 2 del D.Lgs 75/2017		8.134.881,16

Valore anno 2024 - Decurtazione temporanea fondi contrattuali e congelamento Posti - AREA DEL COMPARTO

ATTIVITA' CONTACT CENTER	ore annue per attività	FTE SU BASE ANNUA
<p>DDG 218 DEL 7.03.2018 CONTRATTO DI CONTACT CENTER - integrazione con attività di back office DDG 629 DEL 23.07.2018 - DDG 1179 DEL 5.10.2022 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP Attività di back office Ufficio Agenzie ed attività Front Office Centro Prelievi dell'1.04.2018 aggiudicato al CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</p> <ul style="list-style-type: none"> n. 60 ore / settimana presso l'Ufficio Agenzie del PO di Rovigo n. 10 ore / settimana presso l'Ufficio Agenzie del PO di Adria n. 130 ore / settimana presso l'Ufficio Agenzie del PO di Rovigo n. 80 ore / settimana presso l'Ufficio Agenzie del PO di Adria n. 129 ore/settimana presso Rovigo Centro Prelievi n. 60 ore/settimana presso Ospedale di Ad Centro Prelievi n. 31 ore/settimana presso Trec Centro Prelievi <p>CON DDG 503 DEL 28.07.2021 servizio prorogato fino al 31.01.2022 CON DDG 142 DEL 4.02.2022 servizio prorogato fino al 31.07.2022 CON DDG 938 DEL 3.08.2022 servizio prorogato fino al 31.10.2022 CON DDG 1179 del 5.10.2022 viene fatta adesione a Consip dall'1.11.2022 al 31.10.2024</p>	<p>settimane dall'1.11.22 Impegno settimanale h.</p> <p>52 430</p> <p>22360</p>	<p>15,42068966</p>
<p>DDG 339 DEL 30.04.2019 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO RECUPERO CANI VAGANTI E GATTI FERITI SUL TERRITORIO dal 06.05.2019 al 30.09.2020 DDG 953 DEL 12.12.2019 CONSORZIO STABILE INDACO SOCIETA' CONSORTILE fino 30.09.2020 DDG 794 del 24.09.2020 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LEGA EUROPEA dall'1.10.20 al 30.09.2022 DDG 1140_2022 proroga dall'ottobre 2022 a settembre 2023 Servizio di recupero cani vaganti, cani e gatti feriti sul territorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 operatore per servizio di pulizia del canile - n. 1 operatore per Serv. Supporto Intervento del Veterinario - catture cani <p>DDG 1306_2023 fino al 31.03.2024 - DETERM 104_2024 proroga al 30.04.2025 4 operat</p>	<p>settimane Impegno settiman. H-</p> <p>52 36</p> <p>7488</p>	<p>4</p>
<p>DDG 250 del 24.03.2020 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI INTERNI OSPEDALE DI ROVIGO Affidamento alla ditta Euro&Promos FM Spa Previsi 306 h / settimana fino 31.8 - dall'1.9.2023 210 h/settimana</p> <p>DDG 818_2020 - DDG 993_2021 DDG 668_2022-1520 del 21.12.2022 Ospedali di Ro-Ad_Trec DDG 912 del 13.7.2023 proroga fino al 31.07.2023 2 OPERAT 8/20 - 1 OPERAT 20/2) DDG 1209 2023 fino al 31.12 DDG 49_2024 FINO AL 30.06.2024</p>	<p>settimane Impegno settiman. H-</p> <p>26 210</p> <p>5460</p>	<p>3,765517241</p>
<p>DDG 876 del 21.10.2020 SERVIZIO GUARDIANIA PORTINERIA OSPEDALE DI ROVIGO RTI SICURTALIA GROUP SERVICE E CIVIS SPTA DDG 876 del 21.10.2020 periodo DITTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2023 impegno di 12h per notturne * 365 gg</p> <p>DDG 244_2024 fino al 30.06.2024 - DDG 954 del 31.7.2024 prorogato al 30.06.2025</p>	<p>settimane Impegno settimanale</p> <p>52 84</p> <p>4368</p>	<p>3,012413793</p>
	<p>39.676</p>	<p>26,19862069</p>

Il personale coinvolto nei contratti sopracitati

viene assimilato all'OPERATORE TECNICO cat. B del Comparto sanità

valore ore convenzione annuo comunicato da R.V.

1450

26,20

n. Posti congelati nella qualifica di
OPERAT TECN - B

valori medi

valore medio

valore medio Fondo Incarichi e DEP art. 102 CCNL 2.11.2022
qualifica di operatore tecnico B

€ 924,15

valore medio Fondo Premialità e Condizioni di Lavoro art. 103 CCNL 2.11.2022
qualifica di operatore tecnico B

€ 1.549,92

	n. dipendenti da decurtare	Valore medio annuo	Valore temporanea decurtazione fondi 2024
Fondo incarichi e DEP art. 102 CCNL 2.11.2022	26,20	€ 924,15	€ 24.211,46
Fondo Premialità e Condizioni di Lavoro art. 103 CCNL 2.11.2022	26,20	€ 1.549,92	€ 40.605,77
VALORE DEFINITIVO ANNO 2024			€ 64.817,22

Valore anno 2025 - Decurtazione temporanea fondi contrattuali e congelamento Posti - AREA DEL COMPARTO

ATTIVITA' CONTACT CENTER

DDG 218 DEL 7.03.2018 CONTRATTO DI CONTACT CENTER - Integrazione con attività di back office
 DDG 629 DEL 23.07.2018 - DDG 1179 DEL 5.10.2022 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP

Attività di back office Ufficio Agenzie ed attività Front Office Centro Prelevi

dall'1.04.2018 aggiudicato al CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

n. 60 ore / settimana presso l'Ufficio Agenzie del PO di Rovigo } fino al 31.10.2022
 n. 10 ore / settimana presso l'Ufficio Agenzie del PO di Adria }
 n. 130 ore / settimana presso l'Ufficio Agenzie del PO di Rovigo } dall'1.11.2022
 n. 80 ore / settimana presso l'Ufficio Agenzie del PO di Adria }
 n. 129 ore/settimana presso Rovigo Centro Prelevi }
 n. 60 ore/settimana presso Ospedale di Ad Centro Prelevi } dall'1.11.2022
 n. 31 ore/settimana presso Trec Centro Prelevi }
 CON DDG 503 DEL 28.07.2021 servizio prorogato fino al 31.01.2022
 CON DDG 142 DEL 4.02.2022 servizio prorogato fino al 31.07.2022
 CON DDG 938 DEL 3.08.2022 servizio prorogato fino al 31.10.2022
 CON DDG 1179 del 5.10.2022 viene fatta adesione a Consip dall'1.11.2022 al 31.10.2024

settimane dall'1.11.22
 impegno settimanale h.

	ore annue per attività	FTE SU BASE ANNUA
	52	
	430	
	22360	15,42068966
	52	
	36	
	7488	4
	52	
	84	
	4368	3,012413793
	34.216	22,43310345

DDG 339 DEL 30.04.2019 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO RECUPERO CANI VAGANTI E GATTI FERITI SUL TERRITORIO
 dal 06.05.2019 al 30.09.2020

DDG 953 DEL 12.12.2019 CONSORZIO STABILE INDACO SOCIETA' CONSORTILE fino 30.09.2020
 DDG 794 del 24.09.2020 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LEGA EUROPEA dall'1.10.20 al 30.09.2022
 DDG 1140_2022 proroga dall'ottobre 2022 a settembre 2023

Servizio di recupero cani vaganti, cani e gatti feriti sul territorio

- n. 1 operatore per servizio di pulizie del canile
 - n. 1 operatore per Serv. Supporto intervento del Veterinario
 - catture cani

DDG 1306_2023 fino al 31.03.2024 - DETERM 104_2024 proroga al 30.04.2025 4 operat

settimane
 impegno settiman. H-

DDG 876 del 21.10.2020 SERVIZIO GUARDIANIA PORTINERIA OSPEDALE DI ROVIGO

RTI SICURTALIA GROUP SERVICE E CIVIS SPTA

DDG 876 del 21.10.2020 periodo OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2023

impegno di 12h per notturne * 365 gg

DDG 244_2024 fino al 30.06.2024 - DDG 954 del 31.7.2024 prorogato al 30.06.2025

settimane
 impegno settimanale

Il personale coinvolto nei contratti sopracitati
viene assimilato all'OPERATORE TECNICO cat. 8 del Comparto sanità

valore ore convenzione annuo comunicato da R.V.

1450

22,43

n. Posti congelati nella qualifica di
OPERAT TECN - 8

valori medi

valore medio

valore medio Fondo Incarichi e DEP art. 102 CCNL 2.11.2022
qualifica di operatore tecnico B

€ 924,15

valore medio Fondo Premialità e Condizioni di Lavoro art. 103 CCNL 2.11.2022
qualifica di operatore tecnico B

€ 1.549,92

	n. dipendenti da decurtare	Valore medio annuo	Valore temporanea decurtazione fondi 2025
Fondo Incarichi e DEP art. 102 CCNL 2.11.2022	22,43	€ 924,15	€ 20.731,55
Fondo Premialità e Condizioni di Lavoro art. 103 CCNL 2.11.2022	22,43	€ 1.549,92	€ 34.769,52
VALORE PROVVISORIO ANNO 2025			€ 55.501,07

Legge n. 133 del 06/08/2008
Conversione in Legge del Decreto n. 112 del 25/06/2008

ANNO 2024

Allegato D

valori aggiornati con stampa GPI HR del 21/02/2025

Valori in Euro

Voce		Categ B - CS	Categ BS -CO	Categ C -CA	Categ D -CP	Totale
1501	Indennità polizia giudiz				275,95	275,95
2900	indennità coordinamento				270,26	270,26
3536	Indennità funzione parte variabile				3.797,95	3.797,95
5700	Indennità rischio radiologico				806,44	806,44
Totale		0,00	0,00	0,00	5.150,60	5.150,60

	Art. 102 - Fondo Incarichi e Progressioni Economiche	Art. 103 - Fondo Premialità e condizioni di lavoro	Totale
Risorse non utilizzabili per contrattazione integrativa	4.068,21	1.082,39	5.150,60